



## **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
DI VIA PROVINCIALE SUD**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
DI VIA PROVINCIALE SUD NEL TRATTO DA VIA ARIOSTO  
AL CONFINE COMUNALE SUD**

**2° LOTTO**

**CUP: D41B23000280005**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Parte Amministrativa**

Bagnolo in Piano (RE), li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Progetto

\_\_\_\_\_

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a misura

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a misura	<b>664.923,97</b>
	<i>Dicui Importo della manodopera</i>	<b>172.289,08</b>
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	<b>32.650,71</b>
<b>T</b>	<b>Totale appalto (1 + 2)</b>	<b>697.574,68</b>

*Il responsabile del servizio*

---

*Il progettista*

---

*Il responsabile unico del progetto*

---

## Sommario

### **PARTE PRIMA: Norme generali**

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Gruppi di lavorazione omogenee – Modalità di aggiudicazione

Art. 2-bis – Modalità di stipulazione del contratto

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Art. 4 - Descrizione dettagliata delle opere

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Art. 7 - Lavori a corpo

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori

Art. 9 - Garanzie

Art. 9.1 - Garanzia a corredo dell'offerta

Art. 9.2 - Cauzione definitiva

Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto

Art. 11 - Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore

Art. 12 - Disciplina del subappalto

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piani di qualità

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

Art. 17 - Campionature e prove tecniche

Art. 18 - Assicurazioni

Art. 19 - Anticipazione

Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 21 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Art. 22 - Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo

Art. 23 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione

Art. 24 - Osservanza dei contratti collettivi

Art. 25 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Art. 26 - Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico

Art. 27 - Definizione del contenzioso Art. 28 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Art. 29 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 30 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 31 - Fallimento dell'appaltatore

Art. 32 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali

Art. 33 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 35 - Criteri minimi ambientali

Art.35- bis. Criteri minimi ambientali DM 05/08/2024

Art. 36 – Rispetto bando regionale PR FESR 2021-2027 –azione 2.8.1

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

Art. 38 – Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

Art. 39 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – Clausole contrattuali

Art. 40 – Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici.

**ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA**

Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara

Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato C – Cartello di cantiere

Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto

# PARTE PRIMA

## Norme generali

### Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

L'intervento è così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Bando pubblico per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PROVINCIALE SUD NEL TRATTO DA VIA ARIOSTO AL CONFINE COMUNALE SUD 2° LOTTO - CUP: D41B23000280005.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto allegati e parti integranti del presente capitolato.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

### Art. 2. Ammontare dell'appalto – Gruppi di lavorazioni omogenee – Modalità di aggiudicazione

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta complessivamente a 697.574,68 € (diconsi euroSEICENTONOVANASETTEMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/68), di cui 32.650,71 € (diconsi euroTRENTADUEMILASEICENTOCINQUANTA/71) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, suddivisi come risulta dal seguente prospetto:

A - LAVORI			TOTALI	
A.1 - Lavori				
			€	664.923,97
<i>Di cui costi della manodopera</i>			€	172.589,08
<b>totale A.1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>			€	664.923,97
A.2 - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza				
A.2.1	Oneri della sicurezza	totale A.2.1	€	32.650,71

<b>totale A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>32.650,71</b>
<b>IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>697.574,68</b>

La stima del costo della manodopera relativo alle opere è pari a € 172.589,08 (quello relativo alla sicurezza è pari a € 14.370,58), di regola non soggetto a ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee".

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in più o in meno, che il Direttore dei Lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato:

<b>AGGREGAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE</b>			
<b>N. ord.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo in Euro</b>	<b>%</b>
001	Scavi, demolizioni e rimozioni e trasporti in discarica	€ 139.710,39	21,01%
002	Opere stradali	€ 264.925,26	39,85%
003	Opere fognarie	€ 16.042,02	2,41%
004	Segnaletica stradale	€ 32.533,29	4,89%
005	Parapetti, recinzioni e barriere	€ 48.677,90	7,32%
006	Percorsi tattili per non vedenti	€ 4.220,82	0,63%
007	Opere a verde	€ 14.622,88	2,20%
008	Sistema di monitoraggio dei flussi	€ 26.235,12	3,95%
009. 1	Illuminazione pubblica – attraversamenti pedonali luminosi - predisposizioni	€ 36.050,50	5,42%
009. 2	Illuminazione pubblica – attraversamenti pedonali luminosi – parte elettrica	€ 81.905,79	12,32%
	Totale	€ 664.923,97	100,00%
	Oneri della sicurezza	€ 32.650,71	
	Importo lavori a base d'appalto	<b>€ 697.574,68</b>	

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sarà acquisito in fase di gara da parte della centrale unica di committenza mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **D41B23000280005**.

L'appalto in oggetto è aggiudicato con procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, con invito ad almeno cinque operatori economici, individuati nell'Albo delle Imprese adottato dalla Provincia nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara. Per la esclusione automatica delle offerte che risultano anomale si applica la disciplina di cui all'art. 54 del Codice, facendo riferimento al metodo dell'Allegato II.2 al Codice.

### **Art. 2-bis. Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è stipulato mediante scrittura privata. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 eventuali spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi relativi alla presente procedura di gara, saranno rimborsate alla stazione committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

### **Art. 3. Descrizione dei lavori**

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per l'importo totale indicato al precedente art. 2, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO €	CLASSIFICAZIONE	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELL'AGARA	
						PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTO
OPERE STRADALI	OG 3	SI	664.923,97	III	100	PREVALENTE	Il subappalto dei lavori è regolato dall'art. 119 del nuovo codice degli appalti pubblici.

**La stima del costo della manodopera relativo alle opere è pari a € 172.589,08 (quello relativo alla sicurezza è pari a € 14.370,58).**

Al presente appalto le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti devono applicare uno dei seguenti contratti del settore edile, fra loro equivalenti come disposto dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al decreto correttivo, sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, che offrono tra di loro le stesse tutele:

F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE

F015 ARTIGIANO

F018 CONFAPI ANIEM

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicati, ai sensi del predetto Allegato I.01.

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto.

#### **Art. 4. Descrizione dettagliata delle opere**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati e che all'atto potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile e percorso pedonale con pavimentazione in asfalto, in sede propria con isola di separazione rialzata delimitata da cordoli in cls e pavimentata con pietra naturale di recupero, della segnaletica stradale necessaria, di opere a verde, di impianto di illuminazione pubblica e segnalazione attraversamenti pedonali e sistema di monitoraggio dei flussi, oltre alle opere di rifacimento, potenziamento e/o integrazione delle reti di raccolta acque meteoriche di piattaforma, come descritto negli elaborati progettuali.

E' esclusa dall'appalto l'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle varie opere sono indicate negli elaborati di progetto.

Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati l'intervento in argomento, a regola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche di seguito dettagliatamente descritte.

Tutte le opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall'appaltatore.

Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che per qualunque causa o ragione fossero sfuggite o comunque non fossero descritte dettagliatamente, ma che risultassero indispensabili alla funzionalità del progetto a giudizio della direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori "a misura" si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessaria dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

Di conseguenza l'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionale l'opera in ogni suo particolare e nel suo complesso.

L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato, nel contratto e in tutti i documenti che nel contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

### **Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto;
- 3) capitolato generale di appalto;
- 4) capitolato speciale di appalto;
- 5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
- 6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;

7) offerta dell'impresa.

E' comunque facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia**

Il contratto è stipulato "a misura".

Si precisa che i lavori a misura sono aggregati nei gruppi di lavorazioni omogenee riportate nel seguito e meglio precisate nel Computo Metrico allegato, di ciascuna delle quali viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione Appaltante di disporre le variazioni o addizioni sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

<b>AGGREGAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE</b>			
<b>N. ord.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo in Euro</b>	<b>%</b>
001	Scavi, demolizioni e rimozioni e trasporti in discarica	€ 139.710,39	21,01%
002	Opere stradali	€ 264.925,26	39,85%
003	Opere fognarie	€ 16.042,02	2,41%
004	Segnaletica stradale	€ 32.533,29	4,89%
005	Parapetti, recinzioni e barriere	€ 48.677,90	7,32%
006	Percorsi tattili per non vedenti	€ 4.220,82	0,63%
007	Opere a verde	€ 14.622,88	2,20%
008	Sistema di monitoraggio dei flussi	€ 26.235,12	3,95%
009.1	Illuminazione pubblica – attraversamenti pedonali luminosi - predisposizioni	€ 36.050,50	5,42%
009.2	Illuminazione pubblica – attraversamenti pedonali luminosi – parte elettrica	€ 81.905,79	12,32%
	Totale	€ 664.923,97	100,00%
	Oneri della sicurezza	€ 32.650,71	
	Importo lavori a base d'appalto	<b>€ 697.574,68</b>	

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 120 del nuovo codice dei contratti ed in base alle condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo il capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti progettuali e contrattuali.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture potrà avvenire soltanto quando queste potranno considerarsi finite in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinate ed ordinate, previa verifica effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa. Non saranno quindi contabilizzate opere o forniture riferite ad interventi ordinati dalla Direzione dei Lavori non ritenuti, nelle modalità predette, completati.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure necessario per la compiutezza dei lavori.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso remunerativi in rapporto al ribasso offerto in sede di gara.

Per quanto non riportato si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.14 al Codice;

## **Art. 7. Lavori a corpo**

Non è prevista l'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

## **Art. 8. Sicurezza e salute dei lavoratori**

La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di tutto quanto di seguito riportato, in particolare l'impresa aggiudicataria:

- dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- è obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordodecentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;
- si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione;
- si impegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali dilavoro, anche nei rapporti con i soci;
- gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui lavoratori ed utenti ed alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che gli stessine facciano uso corretto e regolare;
- si impegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008;
- l'Impresa aggiudicataria è obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato nonché osservare ilsegreto professionale, in particolare:
  - il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovrà trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente;
  - il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente appalto, dovrà essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero senza alcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 41, comma6, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008;
  - il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovrà essere qualificato ai sensi della norma CEI 11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si preveda di eseguire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);
  - il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
- l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoroai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione del modulo che l'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale, in conformità all'art. 26

del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.

L'Impresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Amministrazione Appaltante segnalerà all'impresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla prudenza ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Ditta Aggiudicataria, verrà posto in atto tutto quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alla gestione dei contratti di appalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere al Committente appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
- d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

Entro lo stesso termine di cui sopra l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore redige il **piano operativo di sicurezza** in conformità all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente comma nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria,

ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

## **Art. 9. Garanzie**

### **Art. 9.1. Garanzia a corredo dell'offerta**

Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta, ai sensi dell'art. 53 del nuovo codice dei contratti pubblici, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del nuovo codice dei contratti pubblici.

### **Art. 9.2. Cauzione definitiva**

L'Appaltatore è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del Codice in conformità allo Schema Tipo approvati conformemente a quanto riportato all'art.117, comma 12, del Codice. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno.

### **Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto**

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato "D.M. n. 145/00" come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 03/07/03 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri";
- D.M 19 gennaio 2018 n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato "D.Lgs. n. 81/2008" e ss.mm.ii.;
- D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", per quanto concerne il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;
- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L 70/2011 così detto "Decreto Sviluppo" ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", coordinato dalle disposizioni integrative e correttive introdotte con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 per quanto ancora applicabile;
- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Le funzioni di "Responsabile Unico del Progetto" verranno svolte dal geom. Ramolini Roberto i ai sensi dell'art. 15 del nuovo codice dei contratti pubblici.

La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

### **Art. 11. Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore**

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi

richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 dello stesso D.M.n. 145/00.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico- amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante, se previsto ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti
- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 14;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o

- forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;
  - alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
  - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
  - all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
  - L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Si fa presente che a decorrere dal 1° Ottobre 2024, l'impresa e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili – ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture e di coloro che siano in possesso di una qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III - dispongono (ovvero hanno provveduto ad inoltrare la relativa istanza) di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19, del D.L 2/03/2024, N. 19 ("Decreto PNRR 4"), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

## **Art. 12 - Disciplina del subappalto**

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del nuovo codice degli appalti pubblici, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto, si evidenzia che non sono previste in esso prestazioni o lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, o comunque tali per cui si renda necessario riservarne l'esecuzione diretta a cura dell'aggiudicatario.

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Il soggetto affidatario del presente contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria [e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui gli art. 94,95,96,97,98 del nuovo codice dei contratti pubblici];
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui gli art. 94, 95,96,97,98 del nuovo codice dei contratti pubblici.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario dovrà trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui gli art. 94,95,96,97,98 del nuovo codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100. La stazione appaltante verificherà la dichiarazione all'interno del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

**Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;** la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga

all'articolo 68, comma 15, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire al Comune di Bagnolo in Piano di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto. La clausola di cui ai precedenti punti dovrà essere formulata nel rispetto di quanto precisato dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, n. 8 del 18/11/10, e pertanto:

- Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari):*
- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.*
  - 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
  - 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai subappalti e subcontratti che abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge n. 190 del 2012, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss della medesima legge, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", come integrato e modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e del "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le disposizioni di cui al menzionato protocollo si applicano altresì ai subcontratti di lavori forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro.

Il Comune di Bagnolo in Piano procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Il Comune di Bagnolo in Piano procederà altresì alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

In attuazione del menzionato protocollo l'aggiudicatario:

- è obbligato a comunicare al Committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente;
- Almeno il 20% delle lavorazioni sub appaltabili va destinato nei confronti delle piccole e medie imprese.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo del CSA, si dovrà fare riferimento all'art. 119 del nuovo codice dei contratti pubblici.

### **Art. 13. Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori**

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 17, comma 8 del nuovo codice dei contratti pubblici, può chiedere l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi d'eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori è pari a **315 (trecentoquindici) giorni naturali e consecutivi**.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

L'Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, l'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata è inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Il direttore dei lavori, se previsto nel capitolato speciale d'appalto, può provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 22, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione di cui l'art. 121, comma 1 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 121, comma 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori è sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori. Se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8 del nuovo codice dei contratti pubblici. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcune indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale risarcimento è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

#### **Art. 14. Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piano di qualità**

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

L'Appaltatore inoltre deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di 3 giorni lavorativi, come disposto dal comma 3 dell'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20;

- dell'interferenza con le attività;
- della presenza degli utenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento dell' scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

### **Art. 15. Installazione, gestione e chiusura del cantiere** **Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Bagnolo in Piano, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senz'altro a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
2. l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti – aeree, superficiali o interrate – o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
3. l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
5. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

7. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
8. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
9. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
10. la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
11. l'adozione dei provvedimenti necessari perché – nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 121 del Codice, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
12. l'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, raffrescato d'estate, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
13. la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
14. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 16, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori;
15. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;
16. la fornitura e la posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo schema tipo in uso presso questa amministrazione (il bozzetto verrà consegnato al Direttore dei Lavori), delle dimensioni minime di cm 200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori.

17. la fornitura all'Appaltante in duplice copia di almeno n. 30 fotografie a colori (su supporto digitale o in formato cartaceo di dimensioni 18x24), dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori; l'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle;
18. l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, annotati come indicato all'art.14, comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49;

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

19. la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del Decreto 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
20. la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione (elaborati "as built");
21. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto 37/2008;
22. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
23. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
24. un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e quant'altro l'Appaltante riterrà di richiedere per i successivi eventuali ricambi omogenei, da compensare con i prezzi dei materiali a piè d'opera.

Restano inoltre a totale carico dell'impresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

## **Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali**

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con

particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
- di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta;

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto già precisato al precedente articolo 11.

Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori.

### **Art. 17 - Campionature e prove tecniche**

Per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne

caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, le prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

È altresì a carico quindi dell'Appaltatore l'onere della presentazione di scheda di accettazione di ogni materiale che si dovrà impiegare corredata degli elaborati tecnici per la valutazione da parte della Direzione dei Lavori della corresponsione con quanto indicato negli elaborati progettuali.

Solo dopo accettazione e firma della suddetta scheda da parte della Direzione dei Lavori il materiale potrà essere utilizzato in cantiere.

## **Art. 18 - Assicurazioni**

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a stipulare e mantenere operanti, a proprie spese, dalla data della consegna dei lavori e per tutta la durata dei lavori, e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, le polizze di come di seguito specificato:

Polizza Contractor's All Risks (CAR) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici, come di seguito specificato:

### **Sezione A - Polizza Contractor's All Risks (CAR):**

Obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, ed il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo dei lavori, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

Partita 1 - Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA

Partita 2 - Danni alle opere preesistenti: € 1.000.000,00;

Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;

Nella Partita 2 "Opere preesistenti" è da intendersi inclusa anche la porzione di fabbricato attigua a quello interessato dai lavori di cui al presente appalto

### **Sezione B - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):**

La polizza dovrà tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A come danno materiale diretto.

Massimale assicurato per la Sezione B - pari a € 1.500.000,00

Qualora sia previsto, ai sensi del citato art. 117 comma 10 del Codice, un periodo di garanzia di manutenzione, da indicare nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure ha fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle

operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni, ad esclusione dei danni di cui deve rispondere l'appaltatore a norma degli artt. 1667, 1668 e 1669 del cod. civ., nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La polizza di assicurazione, dovrà essere corredata di APPENDICE con le seguenti clausole

particolari: per la Sezione A:

- l'omesso o il ritardato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia;
- (se ricorre il caso: Il verde pubblico presente nell'area oggetto di intervento rientra tra le opere preesistenti assicurate alla Partita 1.

per la Sezione B:

- la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ed i suoi collaboratori, operanti nel cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra di loro;

Oltre alla polizza cui sopra, l'Appaltatore dovrà stipulare per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, la polizza di assicurazione per Responsabilità civile operai (R.C.O.) con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Nelle polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della compagnia assicuratrice a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante e a non sospendere comunque le garanzie sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'A.T.I., giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (in regime transitorio) e dall'art. 68 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.

## **Art. 19. Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, la stazione Appaltante può erogare, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## **Art. 20. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

Il Direttore dei lavori dell'Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungerà un importo netto di **Euro 100.000,00 (CENTOMILA/00 euro)**.

**Il primo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere raggiunto entro il 31/08/2025.**

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà, ai sensi dell'art. 125 del Codice, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi ad emettere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Appaltante per la relativa liquidazione.

All'emissione del certificato di pagamento, potrà essere emanata la fattura e nei termini di legge verrà predisposto l'apposito provvedimento di liquidazione da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per l'effettivo pagamento. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 125 del Codice, restando fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verrà effettuata sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se previsto.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'importo. Si procede al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Secondo l'art. 117, comma 8 del Codice, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, attestati con l'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni 12 per cause non dipendenti dall'Appaltatore, lo stesso può chiedere che venga redatto lo stato di avanzamento ed effettuata la liquidazione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 8 comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e del decreto n. 143 del 25/06/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, prima di procedere al saldo finale dei lavori **l'Appaltatore è tenuto a richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti (**DURC di Congruità**). Di tale richiesta dovrà tempestivamente informare la Stazione Appaltante.

L'Attestazione di congruità con esito positivo rilasciata ai sensi della citata normativa **dovrà essere tassativamente allegata al Saldo Finale**. In caso di mancanza di tale adempimento la Stazione Appaltante inviterà l'Appaltatore ad adempiere entro il termine massimo di quindici giorni. In caso di esito negativo si procederà a norma di legge.

## **Art. 21. Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura**

Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui è stato applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'importo di contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a misura, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

## **Art. 22. Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori - Premio di accelerazione - Penali**

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **315 (TRECENTOQUINDICI) giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna dell'ultima porzione dei lavori in appalto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o l'eventuale allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle lavorazioni;
- 3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

#### **PENALI PER IL RITARDO**

Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del **1,00 per mille** dell'importo netto contrattuale.

#### **PENALI PER ADEMPIMENTI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, sarà applicata una penale giornaliera del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà applicata una penale giornaliera del 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per l'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

## **PREMIO DI ACCELERAZIONE**

La stazione appaltante riconosce, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini previsti, un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, e sullabase dei seguenti presupposti:

- a) approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte. Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

## **Art. 23. Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione**

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all'art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per l'emissione del C.R.E. nel termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fanno altresì salvo gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine il Certificato di Regolare Esecuzione si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente approvato dall'Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nei modi ed in conformità a quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide

sull'esito del certificato di regolare esecuzione e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione l'Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché all'approvazione del C.R.E., allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il CRE divenga definitivo.

Come già previsto al precedente articolo 15, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell'articolo 15.

## **Art. 24. Osservanza dei contratti collettivi**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all' art 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

- e) nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
- f) l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

### **Art. 25. Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice, può risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d'appalto dai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) quando ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120 comma 2;
- c) quando sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) quando ai sensi dell'art. 120 comma 3 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3 lettere a) e b);
- e) al momento dell'aggiudicazione, l'appaltatore si è trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di cui all'art. 182 comma 4, in una delle situazioni di cui gli art. 94,95,96,97,98 del Codice;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, deve risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nei confronti dell'appaltatore di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione o sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94,95,96,97,98.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 122 dai commi 3 e 8 del Codice.

### **Art. 26. Altre condizioni particolari disciplinanti l'appalto**

Nel caso in cui, nei confronti dell'Appaltatore, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuatore attiverà immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art.1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna a inserire, nei contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 27. Definizione del contenzioso**

Ai sensi dell'art. 210 comma 1 del Codice, qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15% dell'importo contrattuale, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 dai commi 2 a 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E' facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 220 del Codice.

### **Art. 28. Spese contrattuali - Oneri fiscali**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota applicata è regolata dalla legge.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

### **Art. 29. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

### **Art. 30 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 così comemodificato dal D.P.R. 207/2010 e dal Codice;
- b) il capitolato speciale d'appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;
- c) il computo metrico estimativo;
- d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti;
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) l'analisi dei prezzi;
- g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;
- h) il piano operativo di sicurezza;
- i) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 31. Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore**

In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 68 del Codice.

### **Art. 32. Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente ai contratti in corso di esecuzione le modifiche e le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di indennizzi di qualsiasi natura, ad eccezione del corrispettivo relativo a nuovi lavori.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nel Codice. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Il direttore dei lavori può disporre, comunicandole preventivamente al RUP, modifiche per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Le perizie di variante relative alle modifiche nonché alle varianti dei contratti in corso d'opera, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

Qualora l'importo delle variazioni superi il quinto dell'importo dell'appalto, la perizia è accompagnata, oltre che dall'atto di sottomissione, da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata l'accettazione.

In caso di formulazione dei nuovi prezzi nei casi e secondo le modalità dell'art 8 del D.M. 49/2018, tali nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta espresso in sede d'offerta (anche in casi di offerta a prezzi unitari).

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario ufficiale di riferimento, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

È considerato prezzario ufficiale di riferimento l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, vigente al momento dell'invio della procedura di gara.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del presente Capitolato Speciale, senza perciò avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali eventualmente acquistati direttamente dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 33. Varianti per errori od omissioni progettuali**

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Codice, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **Art. 34. Disposizioni generali relative ai prezzi – Revisione prezzi - Nuovi prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale

scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischioe sono fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (come convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) al presente appalto si applica il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall'articolo 60 del Codice.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Amministrazione appaltante soltanto se le stesse risultino superiori al 5 % (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di cui all'art. 29, co. 2, secondo periodo del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80 (ottanta) per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, co. 7 del D.L. cit..

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi non può apportare modifiche che abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto d'appalto.

Sono comunque esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente erogate.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

### **Art. 35. Criteri minimi ambientali**

L'appaltatore è tenuto all'applicazione dei seguenti criteri minimi ambientali e s.mm.ii.:

- DECRETO 23 giugno 2022: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (G.U. n. 183 06/08/2022);
- DECRETO 7 febbraio 2023: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano

e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni;

- DECRETO 27 settembre 2017: Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (G.U. n. 244 18/10/2017);
- DECRETO 10 marzo 2020: Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (G.U. n. 90 04/04/2020).

Fa riferimento oltre ai suddetti Decreti la relazione CAM allegata al progetto esecutivo.

## **Edilizia**

### *Sistemi di gestione ambientale*

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

### *Diritti umani e condizioni di lavoro*

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

x le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e

182;x la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

x la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario

minimo";x la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro

(industria);

x la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

x la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; x art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

### *Clausola sociale*

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

### *Specifiche tecniche dei componenti edilizi (art. 2.4) e specifiche tecniche del cantiere (art. 2.5)*

Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, dovranno essere utilizzati materiali con un determinato contenuto di riciclato come specificato nel decreto. Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientra contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acquemeteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

### *Criteri specifici per i componenti edilizi (rif. § 2.4CAM)*

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

1. elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per gli interventi previsti. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UN1 EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che certifichi il rispetto dei criteri;
2. elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che possono essere in seguito riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale dei materiali utilizzati per l'intervento;
3. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono;
4. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l'assenza di sostanze elencate nella Candidate List o per le quali è prevista una "autorizzazione per usi specifici" ai sensi del Regolamento REACH, in percentuale maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC) 12.72/2008 (Regolamento CLP) per l'etichettatura.

L'Appaltatore dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al §2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi. Tali criteri dovranno essere applicati non solo ai materiali e componenti

principali delle varie lavorazioni, ma anche a quelli approvvigionati in cantiere per sottolavorazioni di completamento e finitura o come materiali d'opera.

#### Specifiche tecniche del cantiere (rif. § 2.5 CAM)

##### *Demolizioni e rimozione dei materiali*

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione sotto forma di relazione contenente:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o untrattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione e componenti in caso di macchinari, apparecchiature e dispositivi;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- piano di demolizione e recupero unitamente ad una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'impegno:
  - al rispetto di quanto indicato in relazione relativamente ai materiali, componenti e le lavorazioni
  - a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero degli stessi.

##### *Prestazioni Ambientali*

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di ridurre i rischi ambientali, l'Appaltatore deve prevedere le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione.

##### *Personale di cantiere*

L'Appaltatore dovrà indicare il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, e certificare che lo stesso sia adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo alla:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle acque;
- gestione dei rifiuti.

Deve essere quindi presentata in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

Fa parte integrante la relazione del Piano Ambientale di caratterizzazione a cui l'Appaltatore deve attenersi oltre che aggiornarla come indicato.

### **Art.35- bis. Criteri minimi ambientali DM 05/08/2024**

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo in data antecedente all'entrata in vigore (21/12/2024) del D.M. 05/08/2024 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), pubblicato nella G.U. n. 197 del 23/08/2024, considerato che per l'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, si procederà sulla base del criterio del prezzo più basso, il suddetto decreto trova applicazione nella sua parte relativa ai CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI (parte terza), per le parti applicabili, di seguito riportate:

#### **3.1.1 Relazione CAM**

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al presente capitolo, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

#### **3.1.2 Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso**

##### Criterio

L'appaltatore si rifornisce in impianti per la produzione di conglomerato bituminoso idonei alla lavorazione del conglomerato bituminoso di recupero. L'impianto di produzione del conglomerato bituminoso deve essere attrezzato per una corretta gestione delle materie prime e per la riduzione degli impatti ambientali. In particolare, gli impianti devono essere attrezzati con linee e dispositivi atti all'introduzione del granulato, adeguati alla percentuale di recupero prevista in progetto.

Gli impianti prevedono, inoltre:

- a) lo stoccaggio delle sabbie immediatamente destinate alla miscelazione e del conglomerato bituminoso di recupero sotto una tettoia o in un capannone ventilato, consentendo così di ridurre i consumi energetici necessari per eliminare l'umidità contenuta nel materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene;
- b) l'impiego di gas metano, o gas metano liquido o biometano o idrogeno o alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici per alimentazione dei macchinari o per l'illuminazione;
- c) la gestione dei fumi e delle polveri;
- d) la gestione delle emissioni odorigene.

##### Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a rifornirsi in impianti con le caratteristiche indicate.

L'appaltatore può rifornirsi da impianti che non possiedono tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d), quando nel territorio circostante al cantiere non sono presenti, a distanza di trasporto inferiore a novanta minuti, almeno due impianti conformi. Tale circostanza è riportata nella relazione CAM.

In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verificherà la rispondenza al criterio attraverso visite ispettive presso gli impianti di produzione.

La documentazione, consistente in esiti delle verifiche ispettive ovvero in certificati, dovrà essere parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

### **3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso**

#### Criterio

La massima temperatura di miscelazione all'impianto di produzione del conglomerato bituminoso con bitume tal quale è inferiore di 20°C rispetto a quella massima imposta dalle normative della serie UNI EN 13108 in base al grado del bitume utilizzato.

Nel caso di uso di conglomerato bituminoso con bitumi duri secondo la norma UNI EN 13305, o bitumi modificati secondo la norma UNI EN 14023 o conglomerati bituminosi additivati con *compound* polimerici e, in generale, ad alta viscosità, la temperatura di miscelazione deve essere inferiore o uguale a 175°C.

La temperatura effettiva di miscelazione è scelta sulla base delle temperature esterne, delle caratteristiche dei materiali componenti e loro modalità di stoccaggio, della distanza del cantiere dall'impianto, in modo da avere la corretta temperatura di posa come specificato al criterio "2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso".

#### Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna. In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori verificherà la rispondenza al criterio, che può essere ulteriormente verificato attraverso misurazioni dirette presso il sito di produzione, effettuate da parte della Direzione lavori, anche per mezzo di un laboratorio, incaricato dalla Stazione Appaltante

### **3.1.4 Personale di cantiere**

#### Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo "2.4 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del presente documento.

#### Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio. Entro congruo termine dalla data di stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori idonea documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti i temi elencati nel

criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.

La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

### **3.1.5 Macchine operatrici**

I motori termici delle macchine operatrici sono di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040.

#### Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante.

### **3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**

#### *Indicazioni alla stazione appaltante*

*I codici c.p.v. relativi a tale criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti,, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.*

#### *3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione*

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE).

#### Verifica

L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo". Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali d'uso e manutenzione. La

documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

### 3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili

#### Criterio

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

#### *a) Biodegradabilità*

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione  $\geq 0,10\%$  p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione  $\geq 0,10\%$  p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$>90\%$	$>80\%$
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$

#### *b) Bioaccumulo*

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM)  $> 800$  g/mol e diametro molecolare  $> 1,5$  nm ( $> 15$  Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua ( $\log K_{ow}$ )  $< 3$  o  $> 7$ , oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF)  $\leq 100$  l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare  $< 1.000$  g/mol è inferiore all'1 %.

#### Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta.

In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle

sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC-Lubricant Substance Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

**Tabella 2: Test di biodegradabilità**

	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 306 (Shake Flask method)</li> </ul>
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O <sub>2</sub> / formazione di CO <sub>2</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> </ul>
(aerobiche)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008</li> </ul>
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 302 C</li> </ul>
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O <sub>2</sub> / formazione CO <sub>2</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008</li> </ul>
BOD5/COD	≥0,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> <li>• capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008</li> </ul>

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

	Soglie	Test
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008</li> <li>• OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008</li> </ul>
log KOW (calcolato). Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo qui riportati.	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLOGP</li> <li>• LOGKOW</li> <li>• KOWWIN</li> <li>• SPARC</li> </ul>
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.

Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate potenzialmente bioaccumulabili.

I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

### 3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

#### Criterio

I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

#### Verifica

L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato olio rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o "ReMade in Italy®".

### 3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti

### Criterio

L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 50% in peso.

### Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, l'aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono ritenuti conformi al criterio. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

## **Art. 36. Rispetto del bando Regionale PR FESR 2021-2027 Azione 2.8.1**

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel bando regionale PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1: BANDO PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E PROGETTI DI MOBILITA' DOLCE E CICLOPEDONALE, in quanto il presente progetto è finanziato dallo stesso.

## **Art. 37. Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Bagnolo in Piano è titolare del trattamento dei dati personali.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE n. 679/2016. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/2016) e la società LepidaSpa, dpo-team@lepida.it).

## **Art. 38. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

Sono a carico, oltre che dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Bagnolo in Piano, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014 e addendum approvato con Delibera della Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 29 del 28/04/2023, in vigore dal 1 giugno 2023, per i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e l'Unione Terra di Mezzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

## **Art. 39. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – Clausole contrattuali**

Il Comune di Bagnolo in Piano riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell'evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:

### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità in vigore, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo l'ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

### **Art. 40. Protocollo d'intesa conrto il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici**

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'applicazione del Protocollo d'intesa contro il Lavoro Nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli Appalti di Opere e Lavori Pubblici approvato dai Comuni della provincia di Reggio Emilia, che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

## ALLEGATI alla Parte prima

### Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

- A – Relazione tecnico - illustrativa
- A1 – Relazione specialistica – Illuminazione Pubblica
- B – Relazione tecnica di verifica CAM
- B1 – Indicazioni per la redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
- B2 - Piano di Gestione delle materie
- B3 – Relazione tecnica di verifica DNSH
- C – Quadro economico dell'opera
- D - Computo metrico estimativo
- D1 – Elenco prezzi unitari
- D2 – Analisi dei prezzi
- E– Capitolato speciale d'appalto – PARTE AMMINISTRATIVA
- E1 – Capitolato speciale d'appalto – PARTE TECNICA
- F – Cronoprogramma dei lavori
- G – Piano di manutenzione
- H – Piano di sicurezza e coordinamento
- I1 - Computo metrico estimativo Oneri della Sicurezza
- I2 – Elenco prezzi unitari Oneri della sicurezza
- L – Fascicolo tecnico dell'opera

#### Allegati grafici:

TAVOLA	TITOLO	SCALA
01	Quadro di unione degli interventi	1:2.500
02	Inquadramento: strumenti urbanistici	----
03	Inquadramento: rete ciclabili comunali	1:10.000
04	Stato di fatto – planimetria	1:500
05	Stato di fatto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - planimetria , sezioni tipo e inquadramento fotografico	1:250
06	Stato di fatto – tratto da via Panizzi al confine comunale sud - planimetria , sezioni tipo e inquadramento fotografico	1:250
07	Stato di Progetto – planimetria con ortofoto	1:500
08	Stato di Progetto – planimetria	1:500
09	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - planimetria, sezioni tipo, particolari e inquadramento fotografico	1:250
10	Stato di Progetto – tratto da via Panizzi al confine comunale sud - planimetria, sezioni tipo, particolari e inquadramento fotografico	1:250
11	Stato di Progetto - tratto da via Ariosto a via Panizzi - planimetria di sovrapposizione	1:250
12	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud - planimetria di sovrapposizione	1:250
13	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - planimetria lavorazioni	1:250
14	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud - planimetria lavorazioni	1:250
15	Stato di Progetto – planimetria abbattimenti	1:500
16	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - rete fognaria -planimetria	1:250
17	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud – rete fognaria - planimetria	1:250
18	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - illuminazione pubblica – planimetria particolari	1:250
19	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud – illuminazione pubblica – planimetria particolari	1:250
20	Stato di Progetto – tratto da via Panizzi al confine comunale sud- planimetria con catastale	1:250
21	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - segnaletica, particolari e planimetria	1:250
22	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud - segnaletica, particolari e planimetria	1:250
23	Stato di Progetto – tratto da via Ariosto a via Panizzi - tracciamenti – planimetria	1:250
24	Stato di Progetto - tratto da via Panizzi al confine comunale sud – tracciamenti – planimetria	1:250
25	Stato di Progetto – tratto da via Panizzi al confine comunale sud – sezioni trasversali - planimetria	1:250
26	Stato di Progetto – fasi di cantiere	1:500

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

Il sottoscritto .....

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

**dichiara:**

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*

- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.*

*Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

*Firma, .....*

*Data:.....*

—  
*Timbro*



**COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
DI VIA PROVINCIALE SUD

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
DI VIA PROVINCIALE SUD NEL TRATTO DA VIA ARIOSTO  
AL CONFINE COMUNALE SUD**

**2° LOTTO**

**CUP: D41B23000280005**

Progetto approvato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Progetto esecutivo:**

**DL:**

Progettista generale: Dott. Ing. Fabio Ferrini

Responsabile dei lavori: Geom. Roberto Ramolini

Coordinatore per la progettazione: Geom. Roberto Ramolini

Coordinatore per l'esecuzione:

Consegna dei Lavori:

Termine di ultimazione dei lavori:

Durata stimata in uomini x giorni: 815

Notifica \_\_\_\_\_ preliminare indata:

Responsabile unico del progetto: Geom. Roberto Ramolini

**IMPORTO DEL PROGETTO: euro \_\_\_\_\_**

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro \_\_\_\_\_

ONERI PER LA SICUREZZA e COSTI DELLA MANODOPERA: euro 204.939,79

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro \_\_\_\_\_

Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di ribasso del \_\_\_\_%

Impresa esecutrice:

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: OG3, classifica III \_\_\_\_\_

direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

subappaltatori:

[REDACTED]		
categoria	descrizione	euro

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ http:// www . \_\_\_\_\_ .it E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO**

		<i>eu</i> <i>ro</i>
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	<b>664.923,97</b>
2	Costi di attuazione dei piani di sicurezza	<b>32.650,71</b>
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	<b>697.574,68</b>
R.a	Ribasso offerto in percentuale	%
Offerta risultante in cifra assoluta		-----
<b>3</b>	<b>Importo del contratto (T – R.b)</b>	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T) <span style="float: right;">2 %</span>	-----
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		-----
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) <span style="float: right;">10 %</span>	-----
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) <span style="float: right;">%</span>		-----
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)		-----
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)		-----
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)	Importo
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)		contrattuale
6.c	per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)	maggiorato
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)	dell'IVA
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)	1.000.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi	250.000,00
		1.500.000,00
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)	-----
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)		-----
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)		-----
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)	-----
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)	-----
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1	-----
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6		300.000,00
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14		-----
giorni		315
12.a	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 <span style="float: right;">1</span>	-----
o/oo		-----
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo		-----
0,50o/oo		-----
.....		-----

Bagnolo in Piano (RE), li \_\_\_\_\_

Il Progettista